

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 676 del 14/05/2018

Seduta Num. 21

Questo lunedì 14 **del mese di** maggio
dell' anno 2018 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Costi Palma	Assessore
7) Donini Raffaele	Assessore
8) Gazzolo Paola	Assessore
9) Mezzetti Massimo	Assessore
10) Petitti Emma	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2018/712 del 03/05/2018

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE AI TRASPORTI, RETI INFRASTRUTTURE MATERIALI E IMMATERIALI, PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E AGENDA DIGITALE

Oggetto: AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI. MODIFICA DEL PATTO PARASOCIALE TRA I SOCI PUBBLICI.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Stefano Rotundo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la L.R. n. 35 del 23.10.1986 recante "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società S.A.B. Aeroporto Marconi di Bologna S.p.a.;
- la L.R. n. 24/1994 "Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale" e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 6/2004 "Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università" e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 45, 46 e 47;

Premesso che:

- il comma 4 dell'art. 64 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna che disciplina la proposta di modifica dello Statuto e degli eventuali patti parasociali di Enti, Aziende, Società e Associazioni;

Vista inoltre la richiesta dell'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. di modifica del Patto Parasociale finalizzata a:

- precisare la percentuale di azioni che le parti sottoporranno al sindacato di blocco (per la Regione Emilia Romagna 2,02%) e la disposizione per cui saranno sottoposte al sindacato di voto, in caso di aumento del capitale sociale, tutte le azioni detenute tempo per tempo;
- definire un quorum costitutivo per le sedute del Comitato di sindacato che saranno valide con la partecipazione degli 8/11 dei voti attribuiti ai componenti, in modo da consentire il pluralismo all'interno del Comitato stesso;

Ritenuto di esprimersi favorevolmente alle modifiche proposte;

Dato atto di aver effettuato l'informativa all'Assemblea Legislativa relativamente alle modifiche statutarie e al patto parasociale ai sensi del citato art. 64, comma 4, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna (nota n. PG/2018/291730 del 23.04.2018);

Richiamati infine:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii;
- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 di "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020", ed in particolare l'allegato B) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020";
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna";
- Le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mmm.ii;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
- la propria deliberazione n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera n. 2189/2015";
- la propria deliberazione n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviate con Delibera n. 2189/2015";
- la propria deliberazione n. 702 del 16 febbraio 2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della

trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante;

- la propria deliberazione n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
- la propria deliberazione n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- la propria deliberazione n. 121 del 6 febbraio 2017 "Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza";
- la propria deliberazione n. 52 del 22 gennaio 2018 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali: Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa; Cura della persona, salute e welfare; e nell'ambito dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura - Agrea";

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore Regionale ai Trasporti, Reti infrastrutture materiali e immateriali, Programmazione territoriale e Agenda digitale;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- di approvare il nuovo testo del patto parasociale stipulato fra i Soci Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Città Metropolitana di Bologna quale allegato parte integrante e sostanziale al presente atto e di dare atto che il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato per la sottoscrizione del documento è autorizzato ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie.
- di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni,

si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

PATTO PARASOCIALE SOCI PUBBLICI

(vedi decorrenza e durata nell'art. 11)

PATTO PARASOCIALE

tra

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

COMUNE DI BOLOGNA

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERRARA

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI REGGIO EMILIA

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PARMA

(data da definire)

PATTO PARASOCIALE

tra

la **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA** con sede in Bologna, Piazza Mercanzia n. 4 in persona del Presidente, Giorgio Tabellini, debitamente autorizzato in virtù del provvedimento del 22 aprile 2015 (la “**Camera di Bologna**”)

il **COMUNE DI BOLOGNA**, con sede in con sede in Bologna, piazza Maggiore n. 6 in persona del Sindaco, Virginio Merola, debitamente autorizzato in virtù della delibera del provvedimento del 18 maggio 2015 (il “**Comune di Bologna**”)

la **CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA** con sede in Bologna, via Zamboni n. 13 in persona del Sindaco pro tempore, Virginio Merola, debitamente autorizzato in virtù del provvedimento del 13 maggio 2015 (la “**Città Metropolitana**”)

la **REGIONE EMILIA ROMAGNA** con sede in Bologna, viale Aldo Moro n. 52 in persona del Presidente della Giunta regionale, Stefano Bonaccini, debitamente autorizzato in virtù del provvedimento del 27 aprile 2015 (la “**Regione**”)

la **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA** con sede in Modena, via Ganaceto n. 134 in persona del Presidente, Giorgio Vecchi, debitamente autorizzato in virtù del provvedimento del 14 maggio 2015 (la “**Camera di Modena**”)

la **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERRARA** con sede in Ferrara, via Borgoleoni n. 11 in persona del Presidente, Paolo Govoni, debitamente autorizzato in virtù del provvedimento del 12 maggio 2015 (la “**Camera di Ferrara**”)

la **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI REGGIO EMILIA** con sede in Reggio Emilia, Piazza della Vittoria n. 3, in persona del Presidente, Stefano Landi, debitamente autorizzato in virtù del provvedimento del 18 maggio 2015 (la “**Camera di Reggio Emilia**”)

e

la **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PARMA** con sede in Parma, via Verdi n. 2 in persona del Presidente, Andrea Zanlari, debitamente autorizzato in virtù del provvedimento del 14/05/2015 (la “**Camera di Parma**”)

PREMESSO CHE

A) la Camera di Bologna, il Comune di Bologna, la Città Metropolitana, la Regione, la Camera di Modena, la Camera di Ferrara, la Camera di Reggio Emilia e la Camera di Parma (collettivamente i "Soci Pubblici" o le "Parti") sono soci dell'Aeroporto Guglielmo Marconi S.p.A. con sede legale in Bologna, via Triumvirato n. 84, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Bologna 03145140376, capitale sociale interamente versato Euro 90.314.162 (l' "Aeroporto" o la "Società") nelle seguenti misure e proporzioni :

Soci Pubblici	numero azioni	% capitale sociale
Camera di Bologna	13.558.877	37,53 %
Comune di Bologna	1.400.590	3,88 %
Città Metropolitana	836.201	2,31 %
Regione	735.655	2,04 %
Camera di Modena	107.637	0,30 %
Camera di Ferrara	80.827	0,22 %
Camera di Reggio Emilia	55.115	0,15 %
Camera di Parma	40.568	0,11 %

Tratto dal sito della Società (pubblicazione alla data del 3/1/2017)

- B. in data 14 luglio 2015 hanno avuto inizio le negoziazioni delle azioni della Società nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA, nel relativo segmento Star, in base a quanto deliberato dalle assemblee della Società del 13 aprile 2015 e del 20 maggio 2015; dalla stessa data è entrato in vigore un nuovo statuto sociale al fine di adeguare il sistema di governo societario della Società alle norme di legge applicabili in tema di società quotate, nonché ai principi contenuti nel Codice di Autodisciplina (lo "Statuto Sociale"); lo statuto è stato aggiornato nel settembre 2016, in relazione al capitale sociale, essendosi completata l'operazione di aumento del capitale deliberato con assemblea del 20 maggio 2015;
- C. con le operazioni connesse alla quotazione della Società i Soci Pubblici hanno operato nel rispetto dei dettami fissati dalla Legge di Stabilità 2015 in tema di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie degli enti pubblici, assicurando, da un lato, il mantenimento, post Aumento di Capitale deliberato il 20 maggio 2015 e all'esito del collocamento, della misura minima della partecipazione al capitale sociale dei soci pubblici pari al 20%, così come prevede lo statuto sociale della Società in ottemperanza alla previsione di cui all'art. 4 del D.M. 12 novembre 1997 n. 521, in proporzione alle percentuali di partecipazione al capitale sociale dell'Aeroporto detenute da ciascun ente prima della quotazione e, dall'altro, garantendo, attraverso la Camera di Bologna, quale azionista di maggioranza, unità e stabilità di indirizzo della Società;
- D. il comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) consente alle pubbliche amministrazioni di mantenere le partecipazioni in società quotate detenute alla data del 31 dicembre 2015;
- E. l'intento dei Soci Pubblici continua ad essere quello di mantenere complessivamente la misura minima di partecipazione al capitale sociale pari al 20%, di cui all'art. 4 del D.M. 12 novembre 1997 n. 521 e di garantire, attraverso la Camera di Bologna quale azionista di maggioranza, unità e stabilità di indirizzo della Società;
- F. i competenti organi deliberativi dei Soci Pubblici hanno approvato nel complesso il presente patto parasociale (il "Patto Parasociale");
- G. in considerazione di quanto sopra, al fine di dare compiuta disciplina al governo societario dell'Aeroporto e prevedere vincoli di inalienabilità delle azioni, le Parti intendono concludere il Patto Parasociale.

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue.

1. PREMESSE

- 1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del Patto Parasociale
- 1.2 Nel testo del Patto Parasociale i termini e le espressioni con le iniziali maiuscole hanno il significato a essi attribuito nella perifrasi che immediatamente precede le parentesi entro cui tali termini ed espressioni sono riportati in grassetto e tra virgolette.

SEZIONE PRIMA – OGGETTO - AZIONI VINCOLATE - ORGANI DEL SINDACATO DI VOTO

2. OGGETTO

2.1 Le Parti con il presente Patto Parasociale:

- (i) costituiscono un sindacato di voto delle azioni strumentale all'attuazione di alcune disposizioni dello Statuto Sociale, nei termini di cui alla successiva Sezione Seconda (il "Sindacato di Voto");
- (ii) costituiscono un sindacato di disciplina del trasferimento delle azioni strumentale a garantire lo scopo di cui alla **lettera E**) delle premesse, nei termini di cui alla successiva Sezione Terza (il "**Sindacato di Blocco**");
- (iii) assumono gli ulteriori impegni e obblighi di pagamento a titolo di penale in caso di inadempimento di cui alla successiva Sezione Quarta.

3. AZIONI VINCOLATE

- 3.1 **In caso di aumento del capitale sociale**, le Parti apportano e vincolano al Sindacato di Voto tutte le azioni ordinarie della Società post Aumento (le "Azioni") tempo per tempo da ciascuno di essi detenute in costanza del Patto Parasociale.
- 3.2 Le Parti apportano e vincolano al Sindacato di Blocco esclusivamente il numero di Azioni (le "Azioni Bloccate") corrispondente alle percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Soci Pubblici	% capitale sociale
Camera di Bologna*	37,53 %
Comune di Bologna	3,85 %
Città Metropolitana	2,30 %
Regione	2,02 %
Camera di Modena	0,08 %
Camera di Ferrara	0,06 %
Camera di Reggio Emilia	0,04 %
Camera di Parma	0,03 %

* La Camera di Bologna apporta e vincola al Sindacato di Blocco anche tutte le altre Azioni di cui la medesima è titolare.

- 3.3 **In caso di aumento di capitale sociale** le Parti si obbligano a vincolare al Sindacato di Blocco tutte le azioni o altri diritti che a ciascuna di esse dovessero derivare, dall'esercizio del diritto di opzione spettante alle Azioni Bloccate ai sensi del precedente articolo 3.2 a seguito di operazioni di aumento del capitale sociale, **in modo tale da garantire il mantenimento proporzionale della quota di cui all'art. 4 del D.M. 12 novembre 1997 n. 521**; conseguentemente l'Allegato 3.2 si intenderà automaticamente integrato del numero di azioni derivante dalle operazioni sopra indicate, ad opera del Presidente.

4. ORGANI DEL SINDACATO DI VOTO

Gli organi del Sindacato di Voto sono: il "Comitato", il "Presidente" e il "Segretario".

4.1 Il Comitato

Il Comitato svolge le seguenti funzioni: (a) la formazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale sulla base di quanto previsto ai successivi articoli 6.1 e 6.2; (b) la determinazione del voto da esprimersi in ordine alle delibere da assumersi in sede di assemblea straordinaria della Società aventi ad oggetto una delle seguenti materie: (i) modifiche statutarie, (ii) aumenti di capitale e (iii) operazioni di fusione e/o scissione; e c) la preventiva consultazione sulle modifiche statutarie determinate da adeguamento a disposizioni normative.

Il Comitato è composto dai seguenti 5 membri:

- (i) il legale rappresentante pro tempore della Camera di Bologna al quale sono attribuiti 6 voti;
- (ii) il legale rappresentante pro tempore del Comune di Bologna al quale sono attribuiti 2 voti;

- (iii) il legale rappresentante pro tempore della Città Metropolitana al quale è attribuito 1 voto;
- (iv) il legale rappresentante pro tempore della Regione al quale è attribuito 1 voto;
- e
- (v) un soggetto designato congiuntamente dalla Camera di Modena, dalla Camera di Ferrara, dalla Camera di Reggio Emilia e dalla Camera di Parma al quale è attribuito 1 voto.

Ciascuna delle Parti può delegare in forma scritta un altro soggetto a partecipare alla riunione. La delega deve essere comunicata alle altre Parti ai sensi del successivo articolo 12.8.

Il Comitato resta in carica per tutta la durata del Patto Parasociale.

Il Comitato si riunisce almeno 7 (sette) Giorni precedenti la data (a) di scadenza del termine per la presentazione delle liste per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale della Società; e (b) di convocazione di ciascuna assemblea straordinaria della Società avente a oggetto una delle seguenti materie: (i) modifiche statutarie, (ii) aumenti di capitale e (iii) operazioni di fusione e/o scissione.

Il Comitato si riunisce inoltre ogni qual volta uno o più membri ne facciano richiesta, con espresso impegno per il membro richiedente di rendersi parte diligente nella predisposizione della documentazione informativa e di tutto il materiale necessario per la trattazione delle materie poste all'ordine del giorno.

La convocazione, che deve indicare la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, deve essere comunicata a ciascun membro del Comitato a mezzo posta elettronica o raccomandata con avviso di ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione del Comitato. In casi di urgenza il predetto termine può essere abbreviato fino a 1 (uno) Giorno prima dell'adunanza, restano ferme le predette modalità di convocazione. Anche in assenza di valida convocazione, il Comitato è validamente costituito e idoneo a deliberare con la presenza di tutti i membri del Comitato stesso.

Le riunioni del Comitato - salvo diverso unanime accordo tra i componenti del Comitato stesso - si svolgono presso la sede della Camera di Bologna, fermo restando che i membri possono prendere parte alle riunioni anche tramite videoconferenza o audioconferenza.

Alle riunioni del Comitato partecipa il Segretario che provvede a redigere il verbale della riunione, nel quale è riassunto lo svolgimento dei lavori e riportate le decisioni assunte. Il verbale è sottoscritto dai componenti del Comitato e dal Segretario e inserito in un apposito libro dei verbali, tenuto presso gli uffici di quest'ultimo.

Le riunioni del Comitato sono valide **con la presenza di almeno gli otto undicesimi dei voti attribuiti ai membri del Comitato.**

4.2

Il Presidente

Il Comitato è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal soggetto più anziano di età tra i componenti del Comitato. Il Presidente è coadiuvato dal Segretario di cui infra. La funzione di Presidente è assolta dal legale rappresentante pro tempore della Camera di Bologna.

Il Presidente svolge i seguenti compiti: a) convoca e presiede il Comitato, predisponendo l'ordine del giorno; b) presenta alla Società le liste per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale; c) provvede al completamento dell'Allegato 3.2, al suo eventuale aggiornamento e modifica; e d) effettua tutte le attività affidategli dal Comitato e dal Patto Parasociale.

4.3 Il Segretario

Il Segretario svolge le seguenti funzioni: a) la redazione, sottoscrizione e conservazione dei verbali delle riunioni del Comitato; b) la collazione delle liste per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale della Società; e c) l'esecuzione di tutti i compiti di carattere operativo-esecutivo necessari per il corretto funzionamento del Sindacato di Voto, ivi incluse le comunicazioni ai componenti del Comitato.

La funzione di Segretario è assolta dal dirigente dell'ufficio legale della Società che, prima di ora, ha comunicato la propria accettazione dell'incarico. Il Segretario resta in carica per la durata del Patto, fatta salva la possibilità di revoca dello stesso da parte del Comitato con delibera assunta con la maggioranza relativa dei voti dei presenti.

SEZIONE SECONDA – SINDACATO DI VOTO

5. SINDACATO DI VOTO

5.1 Le Parti intendono con il Patto Parasociale assicurare che il diritto di voto nelle materie indicate nella presente Sezione Seconda sia esercitato nell'assemblea in modo unitario ai sensi del Patto Parasociale.

5.2 Le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si obbligano: (a) a votare le liste per la nomina degli organi sociali e la nomina del presidente del consiglio di amministrazione in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 6; (b) a fare quanto possibile, nei limiti di legge e statuto e per quanto di rispettiva competenza affinché i consiglieri di amministrazione della Società nominati dai Soci Pubblici conformino il proprio voto in consiglio di amministrazione a quanto previsto dal citato articolo 6.3 e (c) a conformare il proprio voto nell'assemblea straordinaria secondo quanto previsto dall'articolo 8 del Patto Parasociale.

6. NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI, DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO

6.1 Le Parti si danno atto che per tutta la durata del Patto Parasociale il consiglio di amministrazione della Società sarà composto da n. 9 consiglieri di cui 4 designati dalla Camera di Commercio da contrassegnare nella lista con i numeri 1, 2, 5 e 6, 1 designato congiuntamente dal Comune di Bologna e dalla Città Metropolitana da contrassegnare nella lista con il numero 3 e 1 designato dalla Regione da contrassegnare nella lista con il numero 4. 3 consiglieri saranno eletti dalle restanti liste in conformità a quanto previsto dallo Statuto Sociale e dalla normativa vigente. A tal fine, nel corso della riunione del Comitato che si terrà, ai sensi dell'art. 4.1, almeno 7 (sette) Giorni precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione, i componenti del Comitato dovranno esplicitare le designazioni, nel rispetto della normativa vigente quanto ai requisiti di indipendenza e in materia di equilibrio tra i generi, al Segretario il quale collazionerà la lista secondo l'ordine sopra indicato. La lista sarà presentata alla Società dal Presidente, in nome e per conto di tutte le Parti ai sensi del Patto Parasociale.

6.2 Le Parti si danno atto che per tutta la durata del Patto Parasociale il collegio sindacale della Società sarà composto da n. 3 sindaci effettivi e n. 2 supplenti di cui 1 candidato alla carica di sindaco supplente sarà designato dalla Camera di Bologna. A tal fine, nel corso della riunione del Comitato che si terrà, ai sensi dell'art. 4.1, almeno 7 (sette) Giorni precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle liste

per la nomina del collegio sindacale, il componente del Comitato designato dalla Camera di Bologna dovrà esplicitare la designazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, al Segretario che collazionerà la lista. La lista sarà presentata alla Società dal Presidente, in nome e per conto di tutte le Parti ai sensi del Patto Parasociale.

- 6.3 Le Parti si impegnano a deliberare la nomina del presidente del consiglio di amministrazione in sede assembleare, nominando il candidato della lista contrassegnato con il numero 1 e a fare quanto possibile affinché i consiglieri di rispettiva designazione provvedano a proporre e votare congiuntamente in consiglio di amministrazione della Società la nomina alla carica di amministratore delegato del candidato della lista contrassegnato con il numero 2.

7. SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI E/O DEL SINDACO SUPPLENTE

- 7.1 Qualora, per qualsiasi ragione, prima della naturale scadenza del mandato, debba provvedersi alla sostituzione di uno o più componenti del consiglio di amministrazione e/o del sindaco supplente, le Parti provvederanno a proporre congiuntamente e votare in assemblea il candidato alla sostituzione indicato su proposta della/e Parte/Parti che aveva/no designato il consigliere e/o il sindaco supplente venuto meno.

8. MATERIE RILEVANTI

- 8.1 Le Parti si obbligano a conformare il proprio voto nell'assemblea straordinaria avente ad oggetto una delle seguenti materie: (i) modifiche statutarie, (ii) aumenti di capitale e (iii) operazioni di fusione e/o scissione a quanto deciso dal Comitato.

A tal fine, nel corso della riunione del Comitato che si terrà, ai sensi dell'art. 4.1, almeno 7 (sette) Giorni precedenti la data di convocazione di ciascuna assemblea straordinaria della Società avente a oggetto una delle predette materie, il Comitato delibererà con il voto favorevole di almeno gli otto undicesimi dei voti attribuiti ai membri del Comitato presenti.

Resta inteso che qualora il Comitato non raggiungesse il quorum deliberativo sopra indicato, le Parti dovranno partecipare alla relativa assemblea ed esprimere il proprio voto contrario all'assunzione della delibera stessa.

- 8.2 Le Parti, consapevoli che l'adeguamento dello Statuto Sociale a disposizioni normative, è di competenza del consiglio di amministrazione, si impegnano a fare quanto possibile affinché i consiglieri di rispettiva designazione provvedano a fornire adeguata e tempestiva informativa alle Parti in merito alle modifiche di tale natura onde consentire alle medesime una consultazione preventiva rispetto all'assunzione della relativa delibera.

SEZIONE TERZA – SINDACATO DI BLOCCO

9. VINCOLO DI INTRASFERIBILITÀ

- 9.1 Le Parti si impegnano e obbligano:

- (i) a non effettuare operazioni di vendita, collocamento o comunque atti di disposizione, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, donazione, conferimento in società) che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, l'attribuzione o il trasferimento a terzi (ivi compresa l'intestazione fiduciaria o il conferimento di un mandato fiduciario) delle Azioni Bloccate ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che

- attribuiscono il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, o scambiare con, le Azioni Bloccate;
- (ii) a non concedere opzioni, diritti o *warrant* per l'acquisto, la sottoscrizione, la conversione o lo scambio di Azioni Bloccate o altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscono diritti inerenti o simili a tali azioni o strumenti finanziari;
 - (iii) a non stipulare o comunque concludere contratti swap o altri contratti derivati, che abbiano l'effetto di trasferire in tutto o in parte qualsiasi diritto inerente alle Azioni Bloccate;
 - (iv) a non costituire, o consentire che venga costituito, ovvero concedere qualsiasi diritto, onere o gravame - inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pegni o diritti di usufrutto sulle Azioni Bloccate e sui relativi diritti, ivi inclusi i diritti di voto.

(il "**Vincolo di Intrasferibilità**").

- 9.2 Il Vincolo di Intrasferibilità potrà essere derogato solo qualora una qualsiasi delle operazioni indicate nel precedente articolo 9.1 sia posta in essere tra le Parti ovvero in favore di altri enti pubblici o di consorzi costituiti tra enti pubblici ovvero di società di capitale, anche in forma consortile, controllate, eventualmente anche in forma congiunta, da enti pubblici. Le operazioni di trasferimento delle Azioni Bloccate, in qualsiasi forma realizzata, saranno consentite solo a condizione che il cessionario, entro la data del trasferimento effettuato in suo favore, abbia aderito al presente Patto Parasociale accettandolo in forma scritta e assoggettando a Sindacato di Blocco le Azioni Bloccate.
- 9.3 Il Vincolo di Intrasferibilità potrà inoltre essere derogato qualora abbia ad oggetto i diritti di opzione ex art. 2441 del codice civile che la Parte non intende esercitare, fermo restando che, in ogni caso, il numero complessivo delle Azioni Bloccate non potrà essere inferiore al 20% del capitale sociale della Società.
- 9.4 Le Parti si impegnano a comunicare per iscritto al Presidente, tempestivamente e in ogni caso non oltre il terzo Giorno successivo al trasferimento, ogni variazione del numero delle Azioni Bloccate detenute e, a sua volta, il Presidente provvederà ad apportare le conseguenti modifiche all'Allegato 3.2 e a darne tempestiva comunicazione per iscritto alle Parti.

SEZIONE QUARTA – INADEMPIMENTI, PENALE, DURATA E DISPOSIZIONI VARIE

10. INADEMPIMENTI E PENALE

- 10.1 La Parte che abbia violato il Vincolo di Intrasferibilità delle Azioni Bloccate sarà tenuta a pagare, a titolo di penale, una somma pari al doppio del valore del negozio posto in essere. La somma versata a titolo di penale sarà suddivisa tra le Parti non inadempienti in proporzione al numero delle Azioni Bloccate detenute da ciascuno.
- 10.2 In caso di violazione dell'articolo 6.3, le Parti faranno quanto in loro potere affinché il consigliere che non si sia conformato, in sede di votazione, alle indicazioni fornite dalle Parti venga revocato e convocata l'assemblea per la sostituzione dell'amministratore cessato.
- 10.3 Nel caso di inadempimento di cui al precedente articolo 10.1, ciascuna delle Parti non inadempienti avrà anche diritto di richiedere al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 13, con la procedura ivi stabilita, di pronunciare la risoluzione di diritto del presente Patto Parasociale nei confronti della Parte inadempiente.

11. DECORRENZA E DURATA DEL PATTO

11.1 Il Patto Parasociale sarà valido e produrrà effetti fra le Parti a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione delle Parti.

11.2 Il Patto Parasociale avrà efficacia tra le Parti sino al terzo anniversario (la "Data di Scadenza").

12. DISPOSIZIONI GENERALI

12.1 Tolleranza

L'eventuale tolleranza di una delle Parti ai comportamenti di una o più delle altre Parti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Patto Parasociale non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previste.

12.2 Invalidità

Qualsiasi articolo, clausola, o paragrafo del presente Patto Parasociale che sia o divenga illegittimo, invalido o privo di efficacia sarà considerato inefficace nei limiti di tale illegittimità, invalidità o inefficacia e non dovrà in alcun modo pregiudicare, nei limiti di quanto consentito ai sensi di legge, le altre disposizioni del presente Patto Parasociale.

12.3 Modifiche

eventuali accordi modificativi e integrativi al presente Patto Parasociale dovranno essere conclusi per iscritto.

12.4 Rinunce

Nessuna rinuncia concernente una clausola del o un diritto derivante dal presente Patto Parasociale deve considerarsi una rinuncia ad altre clausole a meno che ciò non sia espressamente stabilito nell'ambito di tale rinuncia. Nessuna rinuncia operata da una Parte ad avvalersi di un diritto ad essa spettante ai sensi del presente Patto Parasociale deve considerarsi una rinuncia definitiva di tale diritto, ma piuttosto una rinuncia circoscritta alla circostanza in cui si è verificata.

12.5 Ulteriori accordi parasociali

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Patto Parasociale, lo stesso e gli allegati ad esso relativi sostituiscono integralmente e rendono inefficaci qualsiasi altro contratto, rapporto, accordo, impegno o intesa, anche verbale, precedentemente intervenuti tra le Parti in merito all'oggetto del Patto Parasociale.

12.6 Assenza di solidarietà

Tutti gli obblighi e i diritti di cui al presente Patto Parasociale sono assunti dalle Parti senza vincoli di solidarietà passiva o attiva.

12.7 Spese

Tutti gli adempimenti, anche di comunicazioni, avvisi e pubblicazioni anche sulla stampa, derivanti a carico delle Parti dalla stipula, esecuzione, eventuali modifiche e scioglimento del Patto Parasociale saranno tempestivamente e adeguatamente eseguiti a cura e spese della Società.

12.8 Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Patto Parasociale dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita a ricevimento della stessa, se effettuata a mani con ricevuta del destinatario, per lettera raccomandata a.r. o per corriere espresso con ricevuta di ritorno, ovvero per posta elettronica certificata ovvero per telefax purché indirizzata come segue:

- (i) al Presidente pro tempore della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna in Bologna, piazza Mercanzia n. 4, al fax n. 051/6093451, al

- seguinte indirizzo di posta elettronica certificata cciaa@bo.legalmail.camcom.it per le comunicazioni che debbono essere inviate alla Camera di Bologna;
- (ii) al Sindaco pro tempore del Comune di Bologna in Bologna piazza Maggiore n. 6, al fax n. 051/2194462, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollogenerale@pec.comune.bologna.it per le comunicazioni che debbono essere inviate al Comune di Bologna;
 - (iii) al Sindaco pro tempore della Città Metropolitana di Bologna in Bologna, via Zamboni n. 13, al fax n. 051/6598640, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it per le comunicazioni che debbono essere inviate alla Città Metropolitana
 - (iv) al Presidente pro tempore della Regione Emilia Romagna in Bologna viale Aldo Moro n. 52, al fax n. 051/5275422, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it per le comunicazioni che debbono essere inviate alla Regione;
 - (v) al Presidente pro tempore della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Modena in Modena, via Ganaceto n. 134, al fax n. 059/208208, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it per le comunicazioni che debbono essere inviate alla Camera di Modena;
 - (vi) al Presidente pro tempore della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara in Ferrara, via Borgoleoni n. 11, al fax n. 0532/783860, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@fe.legalmail.camcom.it per le comunicazioni che debbono essere inviate alla Camera di Ferrara;
 - (vii) al Presidente pro tempore della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia in Reggio Emilia, Piazza della Vittoria n. 3, al fax n. 0522/433750, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata cciaa@re.legalmail.camcom.it per le comunicazioni che debbono essere inviate alla Camera di Reggio Emilia;
 - (viii) al Presidente pro tempore della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Parma in Parma, via Verdi n. 2, al fax n. 0521/282168, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pr.legalmail.camcom.it per le comunicazioni che debbono essere inviate alla Camera di Parma.

o all'eventuale diverso indirizzo che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

13. CLAUSOLA ARBITRALE

- 13.1 Quallsivoglia controversia comunque iniziata in ordine all'interpretazione, validità, esecuzione, efficacia e risoluzione del presente Patto Parasociale che non possa essere risolta amichevolmente tra le Parti sarà demandata al giudizio rituale ai sensi del codice di procedura civile e secondo diritto di un arbitro designato, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Bologna.
- 13.2 Sede dell'arbitrato sarà Bologna. Per tutte le controversie che per disposizione di legge non possano costituire oggetto d'arbitrato sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Si allega:

Allegato 3.2: Azioni Bloccate

Bologna, [●] 2018

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

COMUNE DI BOLOGNA

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERRARA

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI REGGIO EMILIA

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PARMA

Allegato 3.2 - Azioni Bloccate -

Soci Pubblici	numero Azioni Bloccate	% capitale sociale
Camera di Bologna	13.558.877	37,53%
Comune di Bologna	1.389.046	3,85 %
Città Metropolitana	829.309	2,30 %
Regione	729.592	2,02 %
Camera di Modena	30.157	0,08 %
Camera di Ferrara	22.645	0,06 %
Camera di Reggio Emilia	15.442	0,04 %
Camera di Parma	11.366	0,03 %

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Stefano Rotundo, Responsabile del SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/712

IN FEDE

Stefano Rotundo

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/712

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 676 del 14/05/2018

Seduta Num. 21

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi